



PALLAMANO MEZZOCORONA

Associazione Sportiva Dilettantistica

N. 78131 del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e per la tutela dei minori

(ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021)

Deliberato dal Consiglio Direttivo in data 10 giugno 2024

INDICE

Introduzione.....	3
Art. 1) - <i>Diritti e doveri</i>	5
Art. 2) - <i>Prevenzione e gestione dei rischi, comportamenti rilevanti</i>	5
Art. 3) - <i>Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni</i>	7
Art. 4 - <i>Uso degli spazi dell'Associazione</i>	8
Art. 5 - <i>Trasferte</i>	8
Art. 6 - <i>Tutela della privacy</i>	8
Art. 7 - <i>Inclusività</i>	9
Art. 8 - <i>Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi</i>	10
Art. 9 - <i>Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori</i>	10
Art. 10 - <i>Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti</i>	11
Art. 11 - <i>Sanzioni nei confronti dei volontari</i>	13
Art. 12 - <i>Obblighi informativi e altre misure</i>	13

Introduzione

L'art. 16 del D. Lgs. 39/2021 e s.s. m. m. e i. i., rubricato *"Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport"*, ha previsto che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, debbano redigere le *"linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione"* prevista del D. Lgs. 198/2006 (*"Codice delle Pari Opportunità"*) o *"per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale"*.

La citata disposizione di legge ha stabilito, altresì, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare, entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui sopra, *"modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi"*.

Con delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI è stato istituito l'Osservatorio Permanente per le Politiche di *Safeguarding* e sono stati emanati i *"Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione"*.

La Pallamano Mezzocorona A.S.D. (di seguito *"Associazione"*), affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), intende adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa sportiva, affinché i propri soci, tesserati, collaboratori e volontari possano svolgere l'attività in un ambiente sano, sicuro, inclusivo, che garantisca il pieno sviluppo della persona, prima ancora che dello sportivo.

L'Associazione ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla disciplina della pallamano.

La Pallamano Mezzocorona A.S.D. organizza le proprie attività sportive suddividendo i tesserati in squadre in base all'età e al sesso. Alla data del 10 giugno 2024 sono presenti tre squadre *"Senior"*, due femminili e una maschile, e un settore giovanile così composto: gruppo *"promozionale"* misto (sia maschi che femmine) con bambini dai 6 ai 12 circa, la squadra *"Under 20"* femminile, la squadra *"Under 17"* maschile. Le squadre che partecipano ai campionati agonistici cambiano ogni stagione sportiva che inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

L'attività (allenamenti e partite casalinghe) si svolge all'interno del *"Palazzetto dello Sport"*, un palazzetto comunale sito a Mezzocorona (TN) – in Via Fornai n° 3, che la Associazione gestisce in forza di apposita convenzione con il Comune di Mezzocorona. Se richiesto, l'Associazione subaffitta gli spazi ad altri sodalizi. All'interno del palazzetto dello sport è presente una sala ristoro il cui utilizzo è gestito dai custodi dell'impianto.

La Pallamano Mezzocorona A.S.D. è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci e non possiede la personalità giuridica. L'area amministrativa è gestita da un Responsabile amministrazione, un Responsabile della logistica ed è, altresì, presente un Direttore tecnico/sportivo quale responsabile dell'area sportiva. La Federazione a cui l'Associazione è affiliata ha definito le proprie *"Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione"* ed ha, altresì, emanato il *"Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati"*.

Pertanto, con delibera del Consiglio Direttivo del 10 giugno 2024 sono stati approvati e adottati il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e l'allegato Codice di condotta, a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, redatti sulla base delle Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Handball – F.I.G.H..

È stato, altresì, nominato il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. "Responsabile Safeguarding"), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato A del presente Modello.

Nota:

Si precisa che in questo documento viene utilizzato in modo sistematico il maschile inclusivo, unicamente per evitare ambiguità e per non appesantire periodi a volte già complessi.

Art. 1) - Diritti e doveri

A tutti i soci e/o tesserati/e sono riconosciuti i diritti fondamentali riguardo:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo,
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva,
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei soci/tesserati/e.

I tecnici, i dirigenti, i soci/tesserati/e sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione di Affiliazione.

Art. 2) - Prevenzione e gestione dei rischi, comportamenti rilevanti

1. In ossequio alle Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Handball – F.I.G.H. e ai Principi CONI in materia, ai fini del presente modello, costituiscono comportamentirilevanti:

- a) l'abuso psicologico,
- b) l'abuso fisico,
- c) la molestia sessuale,
- d) l'abuso sessuale,
- e) la negligenza,
- f) l'incuria,
- g) l'abuso di matrice religiosa,
- h) il bullismo, il cyberbullismo,
- i) i comportamenti discriminatori.

2. Nel dettaglio, si intendono:

- a) per "**abuso psicologico**", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali,
- b) per "**abuso fisico**", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo

psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping,

- c) per **"molestia sessuale"**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante,
- d) per **"abuso sessuale"**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati,
- e) per **"negligenza"**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato,
- f) per **"incuria"**, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo,
- g) per **"abuso di matrice religiosa"**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume,
- h) per **"bullismo, cyberbullismo"**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una

- condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima),
- i) per **"comportamenti discriminatori"**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale ed economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3) - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci e/o tesserati/e nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione di Affiliazione.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) all'interno dell'Associazione svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) sarà tenuto a sensibilizzare i membri dell'Associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'Associazione per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) in caso di mancata

conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

Art. 4 - Uso degli spazi dell'Associazione

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Associazione.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.).

Art. 5 - Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Art. 6 - Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci e/o tesserati/e dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito web dell'Associazione alla pagina "Safeguarding".

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Art. 7 - Inclusività

L'Associazione garantisce a tutti i propri soci/tesserati/e e ai soci/tesserati/e di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'Associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Art. 8 - Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di soci/tesserati/e o di persone terze, nei confronti di altri soci/tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo e-mail safeguarding@pallamanomezzocorona.it.

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della Federazione di Affiliazione.

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- a) presentato una denuncia o una segnalazione,
- b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione,
- c) assistito o sostenuto un altro socio/a/tesserato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione,
- d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni,
- e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Art. 9 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione),
- b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato,
- c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante,
- d) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate,
- e) violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione,
- f) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e

- diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello,
- g) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione,
 - h) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello Organizzativo attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Art. 10 - Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - a) richiamo verbale per mancanze lievi,
 - b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1,
 - c) multa da erogare in misura fissa, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, oppure in una percentuale dal 20% al 50% della retribuzione o del rimborso mensile, applicabile da uno (1) a tre (3) mensilità
 - d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un minimo di due (2) settimane ad un massimo di tre (3) mesi,
 - e) risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio/a/tesserato/a dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto 2.:

3. Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure dell'Associazione, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o

adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.

4. Incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure dell'Associazione, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.
5. Incorre nel provvedimento disciplinare della multa, da erogare in misura fissa, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, oppure in una percentuale dal 20% al 50% della retribuzione o del rimborso mensile, applicabile da uno (1) a tre (3) mensilità, il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding). L'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione,
 - b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante. La reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
6. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un minimo di due (2) settimane ad un massimo di tre (3) mesi il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa, da erogare in misura fissa, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, oppure in una percentuale dal 20% al 50% della retribuzione o del rimborso mensile, applicabile da uno (1) a tre (3) mensilità, e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
7. Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza

preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Art. 11 - Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1. richiamo verbale per mancanze lievi,
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1,
3. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni,
4. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno,
5. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 7 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Art. 12 - Obblighi informativi e altre misure

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito web istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L'Associazione deve informare il socio/a/tesserato/a o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della Federazione di Affiliazione, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente. L'Associazione deve dare diffusione presso i propri soci/tesserati/e di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e

discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione o materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L'Associazione deve dare comunicazione ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla Federazione di Affiliazione.